

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 13/06/2023

FATTO

La parte ricorrente, previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni l'intermediario a svincolare le *quote di eredità* di sua spettanza relative ai defunti M. L. deceduto il 31-12-2020 e L. L. deceduto il 3-1-2021 (quest'ultimo unico erede testamentario di M.L.) e ciò con riferimento ai plurimi rapporti caduti in successione quali emergenti dalla dichiarazione di sussistenza rilasciata dalla medesima Banca; chiede altresì un risarcimento per danni materiali e non che quantifica in euro 1030,00, avendo le somme in conto un rendimento pari a zero, mentre potrebbero essere state fruttuosamente investite.

Produce atto di notorietà evidenziante più successioni distinte anche se concatenate e collegate, di cui solo alcune testamentarie, altre regolate dalla legge e con fenomeni di premorienza, atto di notorietà da cui non si evincono in modo chiaro i chiamati accettanti e le rispettive quote di eredità.

L'intermediario:

- eccepisce l'inammissibilità del ricorso stante la natura assolutamente indeterminata dello stesso, in quanto si fa riferimento a successioni sovrapposte, di cui non si enuclea in maniera chiara il petitum;



- nel merito precisa che il ricorrente agisce in qualità di erede del defunto S*L*, che decedeva in data 16.10.2019 lasciando sette eredi. Di questi: in data 12.12.2020 decedeva D*L*, lasciando due eredi. In data 31.12.2020 decedeva M*L* lasciando come unico erede testamentario L*L*. In data 3.1.2021 decedeva anche L*L*, lasciando come eredi testamentari i fratelli. Intervenuta la premorienza di questi ultimi, i chiamati all'eredità risultavano essere: A*L*; M*L*; P*M*; R*M*; L*L*;
- da quanto sopra si comprende che si tratta di più successioni sovrapposte, le quali, a loro volta, vedono protagonisti diversi eredi, ciascuno dei quali vanta una quota di eredità, a sua volta accresciuta ovvero da ripartirsi tra altri eredi per diverso grado di successione;
- le disposizioni contrattuali (art. 5 delle condizioni generali del contratto) in presenza di dissensi tra gli eredi impediscono all'intermediario di liquidare le quote e chiudere i rapporti dei soggetti della cui successione si tratta;
- nonostante le riportate affermazioni di segno contrario ex adverso contenute nel modulo del ricorso, è intervenuta l'opposizione da parte di uno degli eredi, cui ha fatto seguito una diffida a non adempiere rivolta all'intermediario;
- stante le previsioni contrattuali richiamate, a fronte della formulazione dell'opposizione e della diffida notificate da uno dei coeredi, la banca non può procedere alla liquidazione pretesa dal ricorrente;
- in ogni caso è infondata la domanda risarcitoria, atteso che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio e, comunque, trattasi di una pretesa priva di elementi probatori.

Parte ricorrente replica come segue:

- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza è infondata. La situazione ereditaria è chiaramente descritta dall'atto di notorietà per eredità e dalla dichiarazione di successione;
- l'allegato 1 dell'intermediario "contratto di conto corrente" è un puzzle di fotocopie che non prova nulla; ad ogni modo detta documentazione si riferisce solo al rapporto di conto corrente n.***90 e al deposito titoli n.***13; non vi è inoltre alcun altro riferimento ai numerosi conti oggetto di successione;
- anche se vi fossero clausole che "subordinano il pagamento delle quote ereditarie al consenso di tutti gli eredi", sarebbero clausole vessatorie da considerarsi nulle di fronte al preminente diritto alla proprietà stabilito dalle leggi e dalla Costituzione;
- il risarcimento richiesto è facilmente spiegabile con i danni morali/esistenziali e con il mancato guadagno (le somme sul conto corrente hanno un rendimento pari a zero, mentre potevano facilmente ottenere importanti rendimenti se investite, ad es. in un conto deposito).

L'intermediario controreplica come segue:

- in ordine all'indeterminatezza delle istanze avversarie osserva che i riferimenti documentali fatti dal replicante, lungi dal chiarire il perimetro del *petitum*, non fanno che evidenziarne l'evanescenza atteso che la successione ereditaria si presenta estremamente eterogenea e così pure le quote di spettanza di ciascun erede;
- determinare e provare la consistenza dell'asse ereditario è onere del ricorrente, e non già della banca;



- rispetto alla richiesta di liquidazione delle somme dell'asse ereditario, osta in maniera insuperabile l'opposizione scritta degli altri eredi. Pertanto, accogliere la richiesta dell'istante significherebbe realizzare un grave inadempimento contrattuale atteso che le condizioni generali di contratto di conto corrente inibiscono la liquidazione in presenza di opposizione;
- per sopire ogni ulteriore pretesto di discussione sul carattere frammentario del contratto, produce la versione integrale della documentazione contrattuale.

DIRITTO

La questione giuridica concerne la legittimità (o meno) del rifiuto opposto dall'intermediario alla liquidazione *pro quota hereditaria* richiesta dal singolo coerede in ordine a giacenze di conto corrente e di deposito valori in amministrazione riferibili al *de cuius* L. L. deceduto il 3/1/2021.

Nel caso di specie va preliminarmente sottolineato quanto segue:

- in primo luogo, mentre risulta pacifica e non contestata *la qualità di coerede del ricorrente*, non altrettanto lo è *l'entità della quota* di spettanza del medesimo con riferimento al defunto L. L. titolare dei rapporti di cui è chiesto all'intermediario il pagamento *pro quota*: non vi è, infatti, menzione della quota ereditaria di spettanza del ricorrente nell'atto di notorietà prodotto, anche se il ricorrente afferma di vantare una quota di 1/6 (un sesto);
- in secondo luogo, in data 27 gennaio 2023 è intervenuta dapprima *formale opposizione* allo svincolo *pro quota* al ricorrente da parte di altro coerede, indi in data 30 gennaio 2023 formale diffida all'intermediario a non procedere allo svincolo *pro quota* né al ricorrente né ad altri coeredi richiedenti;
- in terzo luogo, il contratto di conto corrente sottoscritto dal defunto L.L. e allegato dall'intermediario, all'art. 5 delle condizioni generali di contratto, comma 2 prevede che nel caso di morte dell'intestatario del rapporto, la Banca *deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi* quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

E' noto il principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Cassazione (S.U. n. 24657 del 28/11/2007) secondo cui «I crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito»; le sezioni unite ritengono cioè che l'affermato regime di comunione cui sono soggetti i crediti ereditari indivisi non comporti altresì la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all'azione promossa contro il debitore del *de cuius*, dovendosi fare applicazione, anche in tal caso, del principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo il quale ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni *a vantaggio della cosa comune* senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti,



perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interessezza. Sul tema del credito ereditario indiviso è, indi, intervenuta la Cassazione con ordinanza n. 27417/2017 la quale, *sul presupposto dell'assenza di litisconsorzio necessario*, ha anch'essa ritenuto che il coerede possa agire in giudizio da solo per la riscossione sia dell'intero credito ereditario (indiviso), sia della quota parte astrattamente di sua spettanza, *senza necessità che sia indagato il fine* ("egoistico o collettivo") perseguito con l'azione giudiziale; per la Cassazione la finalità – "egoistica" o "collettiva" – del coerede che agisce singolarmente non è sindacabile dal convenuto debitore, il quale non può opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, pena la reintroduzione, in via surrettizia, del litisconsorzio necessario, fermo restando che poi eventuali contrasti e/o pretese tra coeredi conseguenti ai regressi sulla base di ragioni ereditarie andranno separatamente affrontati nell'eventuale giudizio di divisione tra gli stessi. A valle di tale evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione al *diritto del coerede di agire anche singolarmente per la liquidazione della propria quota ereditaria*, si colloca la posizione dell'Arbitro espressa dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 secondo la quale il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente.

Il principio di diritto sopra espresso non trova, tuttavia, applicazione quando si è in presenza di una *volontà contraria manifestata all'intermediario da parte di uno degli altri coeredi*, e ciò anche a prescindere dal contenuto del *regolamento contrattuale* che disciplina il rapporto obbligatorio azionato (credito ereditario indiviso): in presenza di opposizione da parte di uno dei coeredi è pertanto da reputarsi *legittimo il rifiuto dell'intermediario di pagare disgiuntamente al singolo coerede* sia l'intero, che la quota parte di spettanza (Collegio di Napoli, decisione n. 13623/22 e Collegio di Roma decisione n. 5777 del 07.04.2022).

Pertanto, tenuto conto della presenza agli atti della presente procedura di un'espressa e formale opposizione alla liquidazione dei rapporti bancari del *de cuius* a favore del ricorrente (e anche di altri coeredi), opposizione manifestata da un coerede estraneo al procedimento incardinato presso l'ABF, il Collegio ritiene legittimo il rifiuto opposto dall'intermediario alla richiesta avanzata da parte ricorrente.

Essendo legittimo il rifiuto di adempimento da parte dell'intermediario, non vi è luogo per alcun risarcimento del danno.

Con riferimento all'eccezione sollevata dal resistente di vessatorietà della clausola contrattuale che subordina lo svincolo di somme ereditarie al consenso degli eredi, eccezione peraltro assorbita, nel caso di specie, dalla presenza di formale opposizione alla liquidazione dei rapporti bancari del *de cuius* manifestata da altro coerede come sopra esposto, il Collegio ritiene di non ravvisare, in tale ipotesi, alcuna vessatorietà della clausola in relazione al codice del consumo, dal momento che trattasi di clausola che non attribuisce alcun vantaggio alla banca, essendo, invece, finalizzata alla tutela degli altri eredi e, come tale, trattasi di clausola estranea alla tutela consumeristica.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI